

Utilizzo di carri merci di altri detentori.

Disposizioni per l'utilizzo

Valevole dal 1.1.2022

Riepilogo/indice

1	Aspetti generali	2
2	Campo d'applicazione del Contratto uniforme d'utilizzazione dei carri merci – CUU	2
3	Requisiti per la manutenzione dei carri merci (ECM)	2
4	Stato dei carri e segnalazione di carri danneggiati	2
5	Responsabilità in caso di danni causati da carri forniti dal cliente	3
6	Fornitura dei carri	3
7	Intervalli di carico di carri merci privati su binari ferroviari	3
8	Superamento dell'intervallo di carico su binari di proprietà della ferrovia	4
9	Parcheggio di carri merci privati su un binario ferroviario	4

1 Aspetti generali

- 1.1 Le presenti disposizioni di FFS Cargo disciplinano l'utilizzo di carri merci di altri detentori, vale a dire carri merci che non sono di proprietà della ferrovia e qui di seguito denominati «carri merci privati».
- 1.2 Il cliente è responsabile per il rispetto delle seguenti disposizioni e risponde nei confronti di FFS Cargo del pagamento delle prestazioni supplementari menzionate nel presente documento.
- 1.3 Per l'ordine di trasporto del carro come mezzo di trasporto e per la redazione della lettera di vettura valgono le «Condizioni generali di contratto – Trasporto di merci in Svizzera e trasporto internazionale» nella versione in vigore.
- 1.4 Se nell'ambito dell'utilizzo dei carri viene effettuata una riparazione in un'officina di FFS Cargo valgono le «Condizioni generali di contratto FFS Cargo SA – Fornitura di prestazioni di manutenzione di materiale rotabile e la gestione dei pezzi di ricambio (CG-IH)» nella versione in vigore.
- 1.5 I prezzi concernenti l'utilizzo dei carri sono determinati dal documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA». Tutti i prezzi sono espressi in franchi svizzeri (CHF) più IVA.

2 Campo d'applicazione del Contratto uniforme d'utilizzazione dei carri merci – CUU

- 2.1 Di norma FFS Cargo trasporta i carri merci privati come mezzo di trasporto e non come merce trasportata. Per l'utilizzo di un carro come mezzo di trasporto valgono le disposizioni del «Contratto uniforme d'utilizzo dei carri merci» (qui di seguito: CUU), consultabili in Internet all'indirizzo www.gcubureau.org.
- 2.2 Se il cliente fornisce un carro il cui detentore non ha aderito al CUU, il cliente stesso si assume la responsabilità del detentore nei confronti del CUU e in caso di sinistro non si rivarrà affatto su FFS Cargo.

3 Requisiti per la manutenzione dei carri merci (ECM)

- 3.1 Conformemente all'art. 15 dell'allegato G (ATMF) alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), ogni carro merci deve essere assegnato a un «servizio responsabile della manutenzione» – Entity in charge of maintenance – ECM. L'elenco dei detentori dei carri i cui carri sono associati a un ECM è consultabile all'indirizzo Internet <http://www.era.europa.eu>, parola chiave «Keeper's self declarations».
- 3.2 Il cliente è tenuto ad assicurarsi che i carri da lui forniti siano assegnati a un ECM e deve essere in grado di presentare la rispettiva attestazione dietro richiesta di FFS Cargo.
- 3.3 Se il cliente fornisce un carro che non è stato associato a un ECM, FFS Cargo ha la facoltà di escludere tale carro dal trasporto e di fatturare al cliente le conseguenti spese.

4 Stato dei carri e segnalazione di carri danneggiati

- 4.1 Il cliente si impegna a trattare con cura e a regola d'arte i carri merci che gli vengono affidati e a rispettare tutte le prescrizioni determinanti per l'utilizzo e il carico.
-

- 4.2** Prima delle operazioni di carico, il cliente deve controllare che i carri, le unità di carico e le attrezzature di carico messi a sua disposizione siano idonei allo scopo previsto a norma di contratto, verificando inoltre che non evidenzino palesi difetti, compresa la sporcizia. Eventuali difformità devono essere comunicate immediatamente dal cliente al team di manovra locale di FFS Cargo, affinché il controllo tecnico ne sia informato e provveda a rimuoverle.

5 Responsabilità in caso di danni causati da carri forniti dal cliente

- 5.1** Il cliente risponde di qualsiasi danno e delle conseguenti spese supplementari sostenute da FFS Cargo e riconducibili a un guasto o difetto del carro che il cliente ha fornito ed è tenuto a sollevare FFS Cargo dai costi connessi a danni di terzi. Non è necessaria una colpa del detentore del carro secondo l'art. 27 del CUU. È esclusa qualsiasi responsabilità di FFS Cargo per danni alla merce trasportata.

6 Fornitura dei carri

- 6.1** La fornitura dei carri comprende:
- ➔ Approntamento del carro nell'impianto di carico e scarico o sul binario di raccordo
 - ➔ Ritiro del carro nell'impianto di carico e scarico o sul binario di raccordo
- 6.2** Per la consegna e il ritiro sul binario di raccordo FFS Cargo addebita il prezzo concordato (forfait o tariffa oraria).

7 Intervalli di carico di carri merci privati su binari ferroviari

- 7.1** FFS Cargo non addebita tasse di parcheggio per carri merci privati su binari di raccordo privati. Per la consegna su binari ferroviari (ad es. nell'impianto di carico e scarico, nel terminale) di carri merci privati, FFS Cargo concede i seguenti intervalli di carico:
- ➔ Per carri merci in carico o scarico 24 ore
 - ➔ Per carri merci sottoposti a visita della dogana alla ricezione 24 ore
 - ➔ Per carri merci soggetti a ricarica 48 ore
- 7.2** Gli intervalli di carico valgono dal lunedì al venerdì per 24 ore al giorno. Se il punto di servizio è servito anche di sabato, l'intervallo di carico si estende fino alle ore 12.00 del sabato.
- 7.3** Al di fuori della suddetta finestra temporale l'intervallo di carico è sospeso. Se non è ancora scaduto alla fine di un giorno o entro le 12.00 del sabato, l'intervallo di carico riprende a partire dal primo giorno utile.
- 7.4** L'intervallo di carico comincia all'inizio della finestra temporale di servizio della consegna o all'inizio della prima finestra temporale di servizio utile nel caso in cui la consegna sia effettuata al di fuori di una finestra temporale di servizio.
- 7.5** L'intervallo di carico termina una volta trascorso il numero di ore specificato al punto 7.1. Qualora il termine di tale periodo sia al di fuori di una finestra temporale di servizio, l'intervallo di carico viene prolungato gratuitamente fino alla prima finestra temporale di servizio utile per il ritiro.
- 7.6** Qualora, contrariamente all'annuncio del cliente, nel caso specifico il carro merci non sia pronto per il ritiro, i costi per l'onere supplementare di FFS Cargo risultante (ad es. tentativo di ritiro, esecuzione del controllo tecnico) sono a carico del cliente.

8 Superamento dell'intervallo di carico su binari di proprietà della ferrovia

- 8.1** Al superamento dell'intervallo di carico, FFS Cargo addebita una tassa di parcheggio per l'utilizzo del binario come da «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».
- 8.2** FFS Cargo addebita la tassa di sosta dei carri su base oraria. Dal calcolo di tale tassa è escluso il periodo di tempo che intercorre tra la finestra temporale di servizio nella quale l'intervallo di carico termina e la finestra temporale di servizio nella quale il carro merci è stato ritirato.
- 8.3** Dal 31° giorno civile di superamento dell'intervallo di carico FFS Cargo addebita, oltre alla tassa di parcheggio, un'indennità per mancato trasporto per ogni giorno aggiuntivo per un ammontare pari al triplo dell'importo della tassa di sosta dei carri.

9 Parcheggio di carri merci privati su un binario ferroviario

- 9.1** Qualora il mittente o il destinatario non sia in grado di accettare puntualmente il carro che gli è stato assegnato e se FFS Cargo deve parcheggiare detto carro su binari ferroviari per un periodo di durata superiore alle quattro ore, FFS Cargo addebita la tassa di parcheggio per l'utilizzo del binario. In tal caso, FFS Cargo addebita anche l'onere di trasporto e di manovra supplementare.
- 9.2** I costi di tali prestazioni vengono addebitati anche nel caso in cui i carri merci privati vengano parcheggiati sul binario ferroviario su richiesta del cliente e sulla base di un corrispondente accordo con il team di manovra locale.
- 9.3** FFS Cargo addebita la tassa di parcheggio sul binario ferroviario per ogni ora iniziata, misurando in ore normali e non in ore lavorative. Il periodo soggetto alla tassa di parcheggio viene tuttavia sospeso durante i fine settimana e nei giorni festivi.
- 9.4** Per il tempo di sosta garantito gratuitamente della durata di quattro ore si applicano regole diverse da quelle relative all'intervallo di carico. Detto tempo di sosta inizia con il parcheggio dei carri e termina dopo quattro ore. La tassa di parcheggio è addebitata per ogni ora iniziata una volta decorso il periodo di sosta gratuito fino alla prima modifica di stato utile.
- 9.5** Qualora, contrariamente all'annuncio del cliente, il carro merci non sia consegnabile, i costi per le conseguenti spese supplementari di FFS Cargo (ad es. costi per tentativo di consegna, esecuzione del controllo tecnico dei carri) sono a carico del cliente.
-